



## RESPONSABILITÀ AMBIENTALE ATTIVITÀ PRESSO TERZI (2011)

### Contratto di Assicurazione della Responsabilità Ambientale Attività presso Terzi

■ Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ■

■ Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali ■



HDI Assicurazioni S.p.A.  
Sede Legale e Direzione Generale:  
Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 Roma (IT)  
Telefono +39 06 421 031 - Fax +39 06 4210 3500  
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it - www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.  
Codice Fiscale, Partita Iva  
e Numero d'iscrizione: 04349061004  
del Registro Imprese di Roma,  
N. REA: RM-757172

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni  
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta  
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicurative al n. 1.00022  
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"  
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

## GLOSSARIO

**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

**Assicurazione**

Il contratto di assicurazione e il suo contenuto.

**Bonifica**

Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana.

**Condizioni originarie**

Le condizioni delle risorse naturali e dei servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il danno ambientale.

**Contraente**

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

**Cose**

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

**Danni**

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte e danneggiamento a cose.

**Danno Ambientale**

Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle condizioni originarie, provocato alle risorse naturali.

**Franchigia**

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

**Indennizzo/Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Inquinamento**

Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell'attività assicurata.

**Intermediario**

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

**Interventi di Bonifica**

Ogni intervento di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l'analisi di rischio.

**Introiti**

Il volume di affari relativo all'attività oggetto dell'Assicurazione dichiarato ai fini IVA, al netto dell'IVA e delle cessioni dei beni.

**Massimale**

La somma indicata nella scheda di polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero periodo di assicurazione.

**Matrici ambientali**

Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere.

**Messa in sicurezza d'emergenza**

Ogni intervento immediato o a breve termine effettuato in caso di inquinamento o pericolo attuale di inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi.



**Messa in sicurezza permanente**

L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente.

**Periodo di assicurazione**

Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella scheda di polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti.

**Polizza**

Insieme dei documenti e degli allegati che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

**Premio**

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

**Prestatori di lavoro**

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale per l'esercizio dell'attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi.

**Ripristino post Bonifica**

Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di bonifica o messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all'effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d'uso.

**Ripristino del Danno Ambientale**

Insieme dei seguenti interventi di riparazione del danno ambientale:

- **Ripristino Primario** - qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle condizioni originarie;
- **Ripristino Complementare** - qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle risorse naturali e/o dei servizi naturali;
- **Ripristino Compensativo** - qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il Ripristino Primario non abbia prodotto un effetto completo.

**Risorse Naturali**

- le specie e agli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria;
- le acque superficiali, sotterranee e costiere;
- il suolo e sottosuolo.

**Recesso**

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

**Risarcimento**

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

**Rischio**

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Scheda di polizza**

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, le sezioni attivate, le Garanzie Aggiuntive operanti, la descrizione dell'attività esercitata ed altri dettagli della polizza.

La scheda di polizza forma parte della polizza.

**Scoperto**

La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

**Servizi naturali**

Le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre risorse naturali e/o della collettività.



**Sinistro**

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società**

L'impresa assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

**Spese**

Le spese effettivamente sostenute.



- **RESPONSABILITÀ AMBIENTALE  
ATTIVITÀ PRESSO TERZI**
- **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a Gennaio 2019



■ **INDICE**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE \_\_\_\_\_ pag. 3

GARANZIA BASE \_\_\_\_\_ pag. 5

ESCLUSIONI \_\_\_\_\_ pag. 6

GARANZIE OPZIONALI \_\_\_\_\_ pag. 7



**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE****Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 codice civile).

Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

**Art. 1.2 Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 codice civile).

**Art. 1.3 Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato sulla scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è sempre interamente dovuto, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 codice civile.

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

**Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**Art. 1.5 Aggravamento del rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il premio dalla data di ricevimento della comunicazione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 codice civile).

**Art. 1.6 Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 codice civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

**Art. 1.7 Limiti di risarcimento**

*Il massimale indicato nella scheda di polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e spese, per ogni sinistro.*

*In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per più sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'inquinamento o pericolo attuale di inquinamento.*

*Tale massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente polizza e ciò indipendentemente dal numero di sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione.*

**Art. 1.8 Scoperto – Franchigia**

Rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del/una franchigia fissa ed assoluta per sinistro come indicato nella scheda di polizza.

**Art. 1.9 Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori**

Premesso che l'Assicurato può subappaltare parte delle attività assicurate con la presente polizza, l'assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto dei subappaltatori mentre eseguono i lavori assicurati.

L'assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

**Art. 1.10 Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax (800.60.61.61) o e-mail (sinistri@hdia.it) entro tre (3) giorni da quando ne ha avuto conoscenza (art. 1913 codice civile).



L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 codice civile).

**Art. 1.11 Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a. la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b. le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c. nel caso fossero già iniziate le operazioni di messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d. i rapporti tecnici, le analisi, eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del sinistro;
- e. i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica e ripristino richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- del progettista;
- del direttore dei lavori;
- dell'impresa che dovrà eseguire le operazioni di messa in sicurezza di emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente e ripristino.

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate.

**Art. 1.12 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

**Art. 1.13 Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia cui è assegnata la polizza.

**Art. 1.14 Rinvio alle norme di legge**

La presente assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

**Art. 1.15 Estensione territoriale**

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

**Art. 1.16 Proroga dell'assicurazione**

*La presente Assicurazione è soggetta a tacito rinnovo, nel caso in cui non venga data disdetta, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data di scadenza della Polizza.*

**Art. 1.17 Ispezioni tecniche e documentazione**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e si impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

**Art. 1.18 Regolazione del Premio**

Il premio, convenuto in tutto o in parte sulla base di elementi variabili viene:

- anticipato in via provvisoria, all'inizio del periodo di assicurazione, quale acconto di premio calcolato sulla stima preventiva degli elementi sopra indicati, fermo restando il premio minimo comunque dovuto;
- regolato, alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, a seconda delle variazioni intervenute in detti elementi durante lo stesso periodo.





**a) Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**

Entro 60 (sessanta) giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente o l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto, gli elementi variabili previsti in polizza. Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione effettuata dalla Società.

Il premio complessivo risultante dalla regolazione costituisce il premio dovuto in via anticipata per gli anni successivi al primo, fermo restando il premio provvisorio minimo stabilito in polizza.

**b) Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati o dell'obbligo di pagamento**

Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato, nei termini prescritti, non abbia effettuato la comunicazione dei dati necessari per effettuare il conguaglio del premio ovvero il pagamento della differenza attiva dovuta, la garanzia prestata per il nuovo periodo assicurativo resta sospesa a partire dal 15° giorno successivo a quello indicato per la scadenza del contratto e fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente o l'Assicurato abbia adempiuto ai propri obblighi e trova applicazione il disposto dell'art. 1901, comma 2, del codice civile. Resta fermo il diritto della Società di agire giudizialmente.

**c) Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**

Se all'atto della regolazione annuale il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% dell'ultimo consuntivo.

**d) Verifiche e controlli**

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e la documentazione necessaria.

**GARANZIA BASE****Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione****Art. 2.1.1 Danni a terzi**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta, per:

- a) morte e lesioni personali;
- b) distruzione e deterioramento materiale di cose;
- c) interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino nell'area interessata dall'inquinamento con un sottolimito indicato al punto 1 della scheda di polizza.

**Art. 2.1.2 Bonifica e danno ambientale**

La Società rimborserà altresì le spese per:

- a) gli interventi di bonifica;
- b) il ripristino del danno ambientale, verificatosi in conseguenza di un evento di inquinamento, con un sottolimito indicato al punto 2 della scheda di polizza.

La Società ha la facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle spese sostenute.

**Art. 2.2 Inizio e termine delle garanzie**

*L'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza.*

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla data di scadenza della polizza.



**Art. 2.3 Pluralità di autori del danno**

*Nel caso in cui l'inquinamento si verifichi per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione dell'inquinamento, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.*

**Art. 2.4 Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

***La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.***

**ESCLUSIONI****Art. 3.1 L'assicurazione non comprende:**

- 1) i danni o le spese:
  - a. cagionati a terzi da soggetti diversi dai prestatori di lavoro dell'Assicurato, salvo quanto previsto dall'Art. 1.9 "Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori";
  - b. causati dalle operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici;
  - c. causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché durante la circolazione di veicoli a trazione meccanica su aree pubbliche o ad esse equiparate ai sensi della normativa vigente;
  - d. causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
  - e. causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività svolta;
  - f. causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
  - g. causati da amianto;
  - h. ***derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'inquinamento o il pericolo attuale di inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;***
  - i. causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
  - j. causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento;
  - k. derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'assicurazione;
  - l. derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
  - m. derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
  - n. causati da mancato, intempestivo o inidoneo intervento;
- 2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

**Art. 3.2 Delimitazioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'assicurazione;
- c) i prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal codice civile.



**GARANZIE OPZIONALI**  
*(operanti solo se espressamente richiamate nella scheda di polizza)***A – Ultrattività**

A parziale deroga dell'Art. 2.2 "Inizio e termine delle garanzie" l'assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato durante il periodo di assicurazione o anche in epoca successiva ma non oltre sei (6) mesi dalla scadenza della polizza a condizione che l'attività che ha dato origine all'inquinamento sia stata svolta successivamente alla data di retroattività indicata nella scheda di polizza ma non oltre la scadenza del contratto di assicurazione.

**B – Responsabilità dell'Assicurato e dei subappaltatori**

L'Art. 1.9 "Responsabilità dell'Assicurato per fatto dei subappaltatori" si intende abrogato e così sostituito: premesso che l'Assicurato subappalta una percentuale del valore di ogni singolo appalto o dell'attività assicurata non superiore a quella indicata nella scheda di polizza, a parziale deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.1 lettera a), l'assicurazione vale:

- per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato anche per i danni cagionati a terzi dai subappaltatori mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza;
- per la responsabilità dei subappaltatori per i danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori nei cantieri assicurati dalla presente polizza.

La garanzia è efficace a condizione che il contratto di appalto o subappalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

**C – Operazioni di carico e scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi***Oggetto della garanzia*

S'intende abrogata l'esclusione di cui all'Art. 3.1 punto 1) lettera b) e l'assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso siti non di proprietà dell'Assicurato, come da allegato OCS.

